

PROTOCOLLO
PER L'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO
PER MESSA ALLA PROVA

PREMESSA

Le parti firmatarie:

il Tribunale di Vicenza, nella persona del Presidente del Tribunale di Vicenza dott. Alberto Rizzo elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso il Tribunale di Vicenza, Contrà Santa Corona 26, Vicenza

la Procura della Repubblica di Vicenza, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza dott. Antonino Carlo Cappelleri elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, via Ettore Gallo 24, Vicenza (Nuovo Palazzo di Giustizia)

l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Verona e Vicenza – Sede di servizio di Vicenza (di seguito denominato UEPE), (C.F. 93036710239) nella persona della Dirigente D.ssa Francesca Paola Lucrezi, elettivamente domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna in Via Don Enrico Tazzoli n. 3, Verona

l'Ordine degli Avvocati di Vicenza, nella persona del Presidente Avv. Fabio Mantovani elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, piazzola Gualdi n.7, Vicenza

la Camera Penale Vicentina, nella persona del Presidente Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Camera Penale Vicentina, piazzola Gualdi n.7, Vicenza

la Camera Penale Bassanese in persona del Presidente Avv. Fausto Taras elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione presso l'ex Tribunale di Bassano del Grappa, via Marinali 32, Bassano del Grappa (VI)

sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova, in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato;

- promuovere la giustizia di comunità, tramite la valorizzazione dell'istituto in oggetto con gli altri istituti giuridici già previsti dalla legge in tale area, anche mediante un coordinamento tra Tribunale e UEPE finalizzato a facilitare l'instaurazioni di rapporti di convenzione tra gli stessi, ciascuno per gli aspetti di competenza, e gli enti territoriali pubblici e privati interessati.

Ciò premesso,

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE

1 – L'interessato, personalmente o tramite il suo difensore munito di procura speciale, formula e deposita presso l'UEPE la richiesta di elaborazione di un programma di messa alla prova.

La richiesta deve contenere:

- a) dati anagrafici dell'assistito (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico);
- b) indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
- c) preferibilmente una elezione di domicilio presso il difensore, se nominato;
- d) documentazione attestante svolgimento attività lavorativa e/o disoccupazione. In caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o problematiche afferenti l'abuso di sostanze (tossicodipendenza/alcolodipendenza), si consiglia di fornire idonea documentazione proveniente da servizi specialistici (SERT, NOA, C.P.S., C.S.M) al fine di evitare l'elaborazione di programmi in concreto non sostenibili da parte dell'interessato;
- e) indicazioni relative all'avvenuto risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa (p.o.) o alla proposta di risarcimento ovvero, ove il risarcimento non sia possibile, indicazione specifica delle ragioni che non lo consentono;
- f) dichiarazione di disponibilità dell'interessato a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
- g) sommaria enunciazione del fatto, con indicazione delle norme violate, dell'ufficio giudiziario competente, del numero di R.G., e della eventuale data di udienza. Alla richiesta devono essere allegati gli atti più rilevanti del procedimento penale (tra i quali il capo di imputazione e la comunicazione della notizia di reato)
- h) autocertificazione dell'interessato ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell'istituto della messa alla prova e di non avere già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre siano indicati il numero di R.G. e l'A.G. precedente);
- i) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, un lavoro di pubblica utilità presso un ente convenzionato con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11.6.15, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 d.lvo. 274/2000;
- j) data dell'udienza per la valutazione di ammissibilità dell'istanza, se già fissata;
- k) dichiarazione di impegno dell'interessato a partecipare personalmente a tutte le udienze che saranno fissate nel procedimento di messa alla prova.

2 - La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale (in tal caso il difensore deve allegare, anche in fotocopia, la procura speciale).

Essa deve essere inoltrata via posta elettronica certificata (PEC) ovvero depositata personalmente presso l'ufficio dell'UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell'imputato (per Vicenza, indirizzo PEC: uepe.vicenza@giustiziacert.it).

La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica fornita dall'UEPE, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema ha valore di ricevuta.

In caso di deposito presso gli uffici dell'UEPE, viene rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta (si vedano i modelli allegati).

In questa fase può essere allegata la dichiarazione di disponibilità dell'Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se già ottenuta. La stessa può essere acquisita dall'interessato durante la fase di indagine socio-familiare che precede l'udienza per la valutazione della richiesta di messa alla prova. Nella dichiarazione prodotta dall'ente deve essere specificato se sia attiva la convenzione del medesimo con il Tribunale di Vicenza per il L.P.U. nell'ambito della messa alla prova e la data di scadenza della convenzione in corso.

3 - Entro il termine di cui all'art. 464 bis co. 2 c.p.p., l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale formula al Giudice procedente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, depositando copia della richiesta di elaborazione del programma, con attestazione di presentazione all'UEPE.

La richiesta dovrà contenere tutte le indicazioni di cui al punto 1.

4 - Il deposito della richiesta deve avvenire almeno 7 giorni prima dell'udienza.

Il Giudice, all'esito della prima udienza di valutazione di ammissibilità della richiesta, eventualmente anche differendo la decisione ad altra udienza (vedasi art. 464 quater co. I e II), richiede all'UEPE di formulare il programma di trattamento, fissando contestualmente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova ad almeno 6 mesi di distanza, e disponendo la citazione dell'interessato e della eventuale persona offesa.

Se la richiesta viene presentata in fasi nelle quali non è ancora stata fissata udienza (ad esempio, durante le indagini preliminari o in opposizione a decreto penale di condanna) il Giudice, se non ritiene necessaria l'instaurazione del contraddittorio prima della predisposizione del programma, richiede all'UEPE la sua formulazione, fissando direttamente l'udienza per l'ammissione della messa alla prova ad almeno 6 mesi di distanza.

Con la richiesta di formulazione del programma, il Giudice comunica all'UEPE, al Difensore e alla Procura ogni ulteriore informazione ritenuta rilevante per la sua predisposizione.

5 - Tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sono comunicati all'UEPE, al Difensore e alla Procura a cura della cancelleria, nel più breve tempo possibile.

Durante il termine necessario per la predisposizione del programma viene disposta la sospensione della prescrizione ex art.159 co.1 n.3 c.p.

6 - L'UEPE, solo dopo aver acquisito notizia della data d'udienza, procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale che verrà incaricato di redigere la relazione socio-familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato. In mancanza delle richieste istituzionale, decorsi sei mesi, l'UEPE procederà all'archiviazione.

7 - L'UEPE dopo aver concluso la relazione socio familiare e il programma di trattamento con il consenso dell'interessato, le invia tramite PEC al cancelliere del Giudice titolare del procedimento e alla Procura almeno 7 giorni prima dell'udienza fissata per l'ammissione. Al Difensore viene inviato il programma di trattamento.

8 - Il programma di trattamento viene predisposto dall'UEPE sulla base di una valutazione tecnico-professionale della situazione in esame, e costruito a partire da una lettura di taglio sociale e trattamentale, correlata alle specifiche ed attuali condizioni personali, sanitarie, familiari e sociali del richiedente; viene elaborato d'intesa con l'imputato e prevede in ogni caso:

a) la presa in carico da parte dell'UEPE con previsioni di contatti con cadenze temporali specificate;

b) l'obbligo dell'interessato di mantenere il domicilio indicato, e di informare preventivamente l'UEPE di eventuali necessità di trasferimento. Il domicilio dovrà comunque essere scelto in modo da assicurare le esigenze di tutela della parte offesa (art. 464 quater, co. 3, cpp). Eventuali vicende modificative del domicilio devono essere comunicate all'UEPE, il quale le porta a conoscenza del Giudice evidenziandone le eventuali criticità rispetto al programma in atto;

c) lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità secondo modalità concordate con l'Ente prescelto, con indicazione dell'Ente stesso e della convenzione stipulata con il Presidente del Tribunale.

Nel programma è inoltre proposto un monte ore settimanali di LPU, raccordato alle specifiche condizioni personali, familiari e sociali del richiedente; ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare la durata complessiva del LPU proporzionata all'impegno prestato.

d) condotte riparatorie, restitutorie, risarcitorie, prescrizioni comportamentali e altri impegni specifici, individuati previa l'indagine socio-familiare, reputati idonei a favorire il reinserimento sociale dell'interessato e a elidere o attenuare le conseguenze del reato (fra le quali, a titolo esemplificativo, eventualmente: osservanza del programma di cura elaborato dai servizi specialistici - *SerD, CSM* -; frequentazione di specifici percorsi socio-riabilitativi, risarcimento del danno, mediazione con la parte offesa, svolgimento di attività di volontariato, previsione dell'eventuale obbligo di dimora notturno o del divieto di frequentazione di locali pubblici o da gioco, in caso di dipendenze specifiche).

In caso di condotte risarcitorie deve essere proposto l'ammontare della somma da versare, il termine ultimo del versamento e l'eventuale richiesta di rateizzazione.

In caso di dichiarata disponibilità all'erogazione di donazioni a enti di beneficenza o ONLUS, deve essere proposto l'importo e l'ente beneficiario.

Le relative quietanze (in caso di risarcimento/restituzioni) o le ricevute di pagamento devono essere prodotte in copia all'UEPE e allegate alla relazione finale.

Il giudice, ricevuto il piano di trattamento, può integrarlo e inserire ulteriori prescrizioni, anche all'esito delle informazioni chieste d'ufficio.

9 - All'udienza fissata per l'ammissione il Giudice, sentite le parti presenti e la persona offesa ed

esaminato il programma di trattamento elaborato dall'UEPE, se non respinge la richiesta o indica modifiche o integrazioni al programma di trattamento, dispone la sospensione con messa alla prova, indicandone la durata complessiva, stabilendo la durata del lavoro di pubblica utilità, imponendo le prescrizioni ritenute necessarie e fissando un termine entro cui l'interessato deve adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie.

Fissa inoltre un termine a data fissa, non superiore a un mese, entro il quale l'interessato deve presentarsi all'UEPE per la firma del verbale, dando espresso avviso che l'onere di attivarsi per la sottoscrizione incombe sull'interessato e non sarà sollecitato dall'UEPE.

Con l'ordinanza di ammissione il Giudice dichiara inoltre sospeso il corso della prescrizione.

Tali provvedimenti sono comunicati all'UEPE, il quale: 1) nel caso di rigetto dell'istanza dispone l'archiviazione del procedimento; 2) nel caso di richiesta di integrazione provvede a modificare il programma di trattamento secondo le indicazioni fornite dal Giudice; 3) nel caso di ammissione della messa alla prova provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni, trasmettendolo al Giudice per l'allegazione al fascicolo.

10 - Con l'ordinanza di ammissione il Giudice fissa l'udienza per la valutazione dell'esito della messa alla prova.

11 - Qualora l'interessato non si presenti per la firma del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, l'Uepe lo comunica entro 15 giorni al Giudice titolare del procedimento, al Difensore e alla Procura anche ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 168 quater c.p.

L'ordinanza è comunicata anche all'UPGSP della Questura se il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale (es. obbligo di permanenza domiciliare; divieto di frequentazione di pubblici esercizi).

12 - L'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita nel minor tempo possibile nel casellario giudiziale.

13 - L'UEPE informa il Giudice dell'andamento del programma di trattamento:

- in caso necessitino modifiche del programma, a seguito di mutate condizioni personali, lavorative o familiari dell'imputato, l'UEPE aggiorna il giudice competente esprimendo un parere rispetto all'istanza di modifica delle prescrizioni firmata dall'imputato

- in caso di violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, L'UEPE informa tempestivamente l'A.G. per le valutazioni di competenza.

Se necessario, il giudice può disporre che le comunicazioni dell'UEPE, previste dall'art. 141 ter, co. 4, disp. att. Cpp, avvengano a cadenza periodica, individuando la cadenza in relazione alle peculiarità del caso concreto.

La revoca può essere disposta dal Giudice, sentite le parti, previa fissazione di apposita udienza anche prima del termine del periodo di sospensione.

Se l'interessato necessita di modificare il monte ore di svolgimento dei LPU formula apposita richiesta all'UEPE che la inoltra al Giudice corredata di un parere motivato.

Tutte le ordinanze emesse dal giudice a modifica o revoca della messa alla prova sono comunicate

tempestivamente all' UEPE, alla Procura e al Difensore.

L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all'andamento della stessa almeno un mese prima dell'udienza fissata allegando, ove previsto, le quietanze relative all'adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie.

Il giudice fissa la data di udienza conclusiva tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni di cui al punto 9, e dell'entità del periodo di sospensione con messa alla prova.

Il giudice, qualora ne rilevi l'utilità, può acquisire informazioni dalla Questura-divisione anticrimine circa eventuali segnalazioni allo SDI incorse durante il periodo di sospensione, avendo cura di specificare il periodo temporale di riferimento.

Il giudice, se necessario, provvederà all'acquisizione dei certificati ex artt. ex 335 c.p.p. e 60 c.p.p.

14 - Il Giudice, all'udienza fissata per la valutazione dell'esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. In ogni caso, l'esito del procedimento viene comunicato anche all'UEPE competente.

15 - Le parti convengono che tutte le comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere notificate o comunicate formalmente ovvero depositate in cancelleria, sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- UEPE: **uepe.vicenza@giustiziacert.it**
- Tribunale di Vicenza- dibattimento penale: **penale.tribunale.vicenza@giustiziacert.it**
- Tribunale di Vicenza-ufficio G.i.P.: **gip.tribunale.vicenza@giustiziacert.it**
- Procura della Repubblica di Vicenza: **ricezioneatti.procura.vicenza@giustiziacert.it**
- Difensore: indirizzo indicato al punto 1 B)

Le parti, inoltre, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché al fine di permettere agli interessati di valutare l'opportunità di accedere al nuovo rito della messa alla prova, intendono qui fornire delle indicazioni di massima circa la durata della sottoposizione del lavoro di pubblica utilità che costituisce l'aspetto maggiormente afflittivo dell'istituto. Non viene invece indicato il periodo globale di sospensione della messa alla prova poiché il programma ha contenuto complesso e la durata complessiva va determinata anche in relazione agli altri contenuti del programma (quali, ad esempio, la previsione di dilazioni nel risarcimento, o la sottoposizione a programmi terapeutici) la cui durata dipende dalle caratteristiche soggettive del sottoposto e dalle caratteristiche del caso concreto che non possono essere preventivamente delineate.

Il lavoro di pubblica utilità, non esaurendo il contenuto del programma, ha una durata non necessariamente coincidente con il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova.

A tal fine dunque le parti concordano nella suddivisione dei reati per fasce:

<u>Fascia</u>	<u>Pena prevista per il reato contestato</u>	<u>Durata dei LPU</u>
---------------	--	-----------------------

A)	Contravvenzioni o delitti puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione non superiore a 2 anni	da 10 giorni a 8 mesi
B)	Delitti puniti con la reclusione da 2 a 4 anni	da 6 a 12 mesi
C)	Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni	da 12 a 18 mesi

Tali parametri non devono considerarsi vincolanti, in quanto la durata dei lavori di pubblica utilità dipende anche da fattori quali la personalità del soggetto, la gravità del reato, i giorni e le ore settimanali di svolgimento dei lavori stessi.

Il Giudice, nell'ammettere l'interessato alla sospensione con messa alla prova, sospende il procedimento per un periodo più ampio rispetto alla durata dei LPU, per consentire il recupero di eventuali periodi di assenza dai lavori.

Il Tribunale di Vicenza pubblica sul proprio sito periodicamente l'elenco aggiornato degli Enti pubblici e privati convenzionati ai sensi del Decr. Ministero Giustizia 8 Giugno 2015, n. 88 con specificazione della data di aggiornamento, al fine di garantirne la massima divulgazione.

Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità di tale procedura entro 12 mesi.

Il Presidente del Tribunale di Vicenza dott. Alberto Rizzo



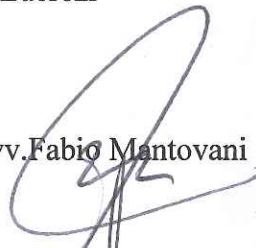
Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Vicenza dott. Antonino Carlo Cappelleri



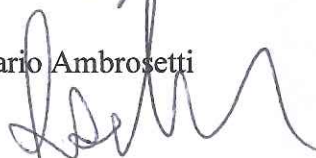
Il Dirigente del UEPE di Verona e Vicenza dott.ssa Francesca Paola Lucrezi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza Avv. Fabio Mantovani



Il Presidente della Camera Penale Vicentina Prof. Avv. Enrico Mario Ambrosetti



Il Presidente della Camera Penale Bassanese Avv. Fausto Taras

